

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE n. 324 A RISPOSTA SCRITTA

ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento interno

Oggetto: divieto di spandimento continuativo delle deiezioni animali nei mesi di dicembre e gennaio, una norma da modificare

Premesso che

- il Decreto Interministeriale D.M. 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” prevede al comma 2 dell'articolo 40 “Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione” *omissis* In particolare, prevedono periodi di divieto continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio), nei mesi in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, il ridotto assorbimento dell'azoto da parte delle colture non consentano una gestione corretta delle operazioni agronomiche e periodi non continuativi correlati all'andamento meteorologico, da valutare anche tramite appositi bollettini agrometeorologici completi di informative sui possibili periodi di spandimento, qualora le condizioni di praticabilità dei terreni siano tali da consentire l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento *omissis*;

Rilevato che

- a quasi dieci anni dall'entrata in vigore di tale DM le condizioni meteorologiche sono mutate notevolmente ed i mesi di dicembre e gennaio in molti casi sono periodi che sarebbero ideali per procedere allo spandimento corretto sui terreni;
- tale possibilità potrebbe essere utile anche per non rischiare di ritrovarsi in presenza di primavere piovose con problemi di eccessivo riempimento della vasche;
- se è vero che dall'Unione Europea viene previsto un periodo di divieto di 90 giorni per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio rimangono 30 giorni su questi 120 per poter svolgere le operazioni nel rispetto delle prescrizioni in essere;
- inoltre, con l'attuale sistema a semaforo che è ormai strumento utile e riconosciuto, avendo a disposizione un periodo di tempo maggiormente flessibile, sarebbe possibile programmare e controllare meglio le operazioni di spandimento potendo utilizzare i 30 giorni anche nei mesi di dicembre e gennaio e non solo in quelli di novembre e febbraio;

INTERROGA L'ASSESSORE COMPETENTE

se il divieto continuativo per dicembre e gennaio sia previsto solo da quel DM e se sia intenzione della Giunta attivarsi con tutti gli strumenti in suo possesso, in concorso con gli organi nazionali, per modificare il DM in questione o qualunque altra norma per permettere di sfruttare i mesi di dicembre e gennaio per il corretto spandimento sui terreni.